

Modena - Idee per la sinistra

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione "Modena - Idee per la sinistra", con sede nel Comune di Modena e durata illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – Finalità dell'Associazione

L' Associazione svolge attività di studio, ricerca e formazione in campo politico, economico, giuridico e sociale, per contribuire alle competenze delle cittadine e dei cittadini impegnati nelle istituzioni e nella cittadinanza attiva, per la piena realizzazione degli obiettivi e dei valori indicati nella prima parte della Costituzione Repubblicana.

L'Associazione si offre come un luogo di incontro per le persone che intendono dare un contributo per un futuro che assicuri un ambiente salubre e sicuro, un sistema di welfare universale ed inclusivo, occasioni di lavoro tutelate e rispettose delle esigenze personali, una diffusa partecipazione alle scelte politiche ed amministrative, la pace.

A sostegno di queste finalità l'Associazione può promuovere progetti di studio e di ricerca, attività editoriali e formative, convegni, seminari, riunioni ed ogni altra iniziativa utile, nonché stipulare accordi con altre associazioni, organismi ed enti con finalità simili o complementari.

L'Associazione potrà, in via accessoria ed in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale e iniziative per l'autofinanziamento per il raggiungimento degli scopi sociali. I fondi così raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente alla realizzazione dei fini sociali.

Art. 3 – Soci

L'adesione alla Associazione è personale, fondata sulla adesione agli obiettivi citati nell'art.2 e convalidata con il versamento della quota sociale

definita dal Consiglio Direttivo (art.7).

*I soci hanno pari diritti e pari doveri. La distinzione tra soci fondatori, ordinari ed onorari attiene esclusivamente alle modalità di adesione: i **soci fondatori**: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della associazione; i **soci ordinari** sono ammessi previa domanda scritta accolta con delibera del Consiglio Direttivo; i **soci onorari** sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo in quanto personalità che si siano particolarmente distinte nella promozione degli obiettivi e dei valori sostenuti dalla associazione, sono esonerati dal versamento della quota sociale annuale e partecipano alle Assemblee senza diritto di voto, decadono con la cessazione del Consiglio Direttivo che li ha nominati; i **soci sostenitori** sono persone fisiche o giuridiche che contribuiscono alla attività ed agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento di risorse economiche o strumentali.*

Art. 4 – Diritti ed obblighi dei soci

La domanda di adesione alla Associazione implica la accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Tutti i soci possono essere eletti nelle cariche sociali.

I soci possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, decadere in caso di mancato versamento della quota sociale o perdere la qualifica di socio a seguito di espulsione sancita per gravi motivi dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di espulsione è possibile un ricorso, sul quale si esprimerà definitivamente il Consiglio Direttivo.

Gli associati che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell'Associazione perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e sui contributi versati.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere.

Art. 6 - L'Assemblea dei soci

E' l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati.

Alla Assemblea partecipano tutti i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione.

L'Assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale o altro luogo espressamente indicato nella lettera di invito. E' possibile, purché annunciata, la partecipazione online e in modalità mista.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice-Presidente, con un preavviso di almeno sette giorni, indicando il luogo, l'ora e le materie da trattare. La seconda convocazione può avvenire nello stesso giorno della prima.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le assemblee saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo diversa disposizione le deliberazioni sono prese a maggioranza dagli intervenuti, di norma con voto palese; qualora gli argomenti trattati siano di particolare importanza un terzo dei presenti può chiedere il voto con scrutinio segreto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia ritenuta necessaria dal Direttivo o sia richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge il Consiglio Direttivo;*
- Valuta ed approva la relazione del Presidente sulle linee di attività della Associazione;*
- Approva il rendiconto finanziario;*
- Approva l'eventuale regolamento interno dell'associazione;*
- delibera sull'acquisto di beni immobiliari, di beni mobiliari di importo superiore a 5.000 euro e la stipula di mutui o prestiti e la concessione di fidejussioni.*

L'assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza degli associati iscritti nel Libro Soci, può deliberare le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto da 7 (sette) a 19 (diciannove) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra gli associati. I membri del direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei soci.

In caso di dimissioni, morte o revoca di uno o più consiglieri il Consiglio

può cooptare nuovi membri tra i soci, che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, l'Assemblea dei soci deve procedere entro 60 (sessanta) giorni al completo rinnovo del Direttivo.

I membri decadono dall'incarico se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, due Vice Presidenti ed il Tesoriere.

Si riunisce in media almeno due volte all'anno su convocazione del presidente o su richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei membri.

Al Consiglio è attribuita la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- ☐ *delibera l'importo della quota sociale e de contributo annuale;*
- ☐ *delibera sull'ammissione dei nuovi soci;*
- ☐ *provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;*
- ☐ *dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;*
- ☐ *predispone il rendiconto finanziario dell'Associazione ed eventualmente il bilancio preventivo;*
- ☐ *redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
- ☐ *stabilisce le previsioni di spesa;*
- ☐ *delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;*
- ☐ *delibera sulla sospensione od espulsione dei soci nei casi di cui all'art. 3.*

Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice del Consiglio, con alzata di mano. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può istituire comitati o gruppi di lavoro aventi funzione consultiva o propositiva per singoli argomenti o fasi della attività della Associazione e ne determina i compiti e la composizione. Il consiglio può incaricare i vicepresidenti o singoli membri nello svolgimento di particolari funzioni o compiti.

Le convocazioni, gli ordini del giorno, le delibere e le decisioni del Consiglio sono verbalizzate e conservate nel libro dei verbali.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente a due Vice-Presidenti.

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci ed il Consiglio, ne esegue le relative deliberazioni. In caso di urgenza e necessità può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella sua prima riunione.

I vice-presidenti sostituiscono il presidente nei casi di sua assenza o impedimento, concorrono alla definizione dell'OdG in sede di convocazione del Consiglio e possono essere delegati alla realizzazione di specifiche attività sociali (a titolo di esempio: curare la convocazione delle riunioni, redigere i verbali del Consiglio e delle Assemblee, predisporre l'organizzazione per il rinnovo delle iscrizioni, custodire e curare l'aggiornamento del registro dei soci).

Art. 9 – Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- *predisporre la proposta di rendiconto finanziario, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e lo porta in approvazione del Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Se richiesto dal direttivo il predispone la proposta di Bilancio preventivo,*
- *sollecita la realizzazione di iniziative per garantire all'associazione adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività,*
- *annota sul libro cassa le relative operazioni contabili.*
- *cura la regolare tenuta di tutti i libri necessari al fine dei corretti adempimenti fiscali e di legge.*

Art. 10 – Patrimonio e gestione

L'Associazione vive del contributo degli associati e dei soci sostenitori, degli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche, nonché da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano alla Associazione a qualsiasi titolo, dai residui attivi di gestione, da eventuali liberalità, contributi, lasciti, donazioni.

Tutti i proventi dell'Associazione sono destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio direttivo approva la proposta di rendiconto finanziario ed entro i successivi trenta giorni lo

porta alla approvazione della Assemblea dei soci.

Art. 11 - Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura unitaria.

Art. 12 - Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno i tre quinti degli associati e con voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio mediante devoluzione delle somme residue ad altra Associazione avente analoghe finalità, secondo le determinazioni dell'Assemblea dei soci o a fini di pubblica utilità, ex art. co. 190 Legge 190 Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge. .

Art. 13 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitrato amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo; in mancanza sarà provveduto dal Presidente del Consiglio notarile della Città presso la quale ha sede l'associazione.

Art. 12

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle leggi vigenti